



**COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA**  
*Provincia di Verona*

**Settore Vigilanza\\POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Ordinanza N. 10 DEL 25/02/2016

**OGGETTO:** Regolamentazione della conduzione dei cani e degli animali da affezione, della raccolta e dello smaltimento delle deiezioni solide.

**IL SINDACO**

**Considerato** che sempre più frequentemente i cittadini segnalano alle autorità competenti che sulle strade e sui marciapiedi, aree verdi e attrezzate del territorio comunale si rinvencono deiezioni canine solide, fenomeno dovuto anche alla scarsa sensibilizzazione dei conduttori dei cani in ordine alle problematiche igienico-sanitarie che ne derivano;

**Preso atto** che si rende necessario intervenire al fine di ridurre e contenere il fenomeno descritto, tutelando il diritto dei cittadini all'igiene, alla pulizia, al decoro urbano;

**Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale certo presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni solide canine;

**Attesa** altresì la necessità di regolamentare l'accesso dei cani alle aree pubbliche, quali giardini e parchi e rive fluviali, nonché alle aree attrezzate per i bambini;

**Ritenuto** altresì opportuno prevedere sanzioni anche nei casi di violazione del divieto di accesso ai cani nelle aree in cui vige il divieto espresso da apposita segnaletica, già installata;

**Preso atto** che il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella non è dotato attualmente di Regolamento di Polizia Urbana;

**Visto** il D.P.R. 08/02/1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";

**Visto** l'art. 18, c. 1 del la L.R.V. nr. 60 del 28/12/1993 "Tutela degli animali e prevenzione del randagismo";

**Visto** l'art. 18-bis della citata L.R.V. nr. 60/1993;

**Vista** la Legge 24/01/1981, n. 689 e s.m. al sistema penale ed integrazioni;

**Vista** la Legge 14/08/1991, nr. 281 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**Vista** l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (13A07313) – Ministero della Salute -06/08/2013;

**Vista** la Legge 267/2000 e ritenuta propria la competenza, trattandosi di atto di gestione in materia igienico-sanitaria;

**Visto** il D.Lgs. 285/1992, recante il Testo "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

**Visto** l'art. 16 della Legge 16/01/2003, nr. 3;

**Considerato** che la pubblicazione del presente atto, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

### **ORDINA**

Per i motivi in premessa esposti

1. **DETEZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE:** è fatto obbligo a tutti i conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per la raccolta di eventuali deiezioni solide degli animali;
2. **RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE:** è fatto obbligo a tutti i conduttori de cani provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide facendo uso dei suddetti strumenti: tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestini porta rifiuti chiuse in idoneo contenitore o, in assenza, smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;
3. **DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLE AREE VERDI/ATTREZZATE:** E' fatto divieto di condurre il proprio cane in tutte le aree verdi/attrezzate ove vige il divieto di accesso segnalato da apposito cartello verticale, per evidenti motivi di sicurezza delle persone e in particolare dei minori, e per motivi di igiene pubblica.
4. **OBBLIGO DEL GUINZAGLIO:** i conduttori dei cani sono obbligati a far uso del guinzaglio durante la circolazione e la permanenza degli stessi nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, salvo che nelle aree a loro destinate individuate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 20/11/2014;

### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza, per motivi di igiene e sanità, nonché di tutela del pregiudizio alle cose e alle persone, si immediatamente esecutiva, e si applichi a tutte le persone presenti nel territorio comunale;
- Che gli organi di polizia preposti facciano rispettare il presente provvedimento, anche richiedendo l'esibizione da parte dei conduttori dei cani dell'attrezzatura sopra indicata;
- Che gli obblighi e i divieti di cui sopra non si applichino ai cani in servizio di guida ai non vedenti, per quelli in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile;
- Che la presente Ordinanza venga resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

### **INFORMA**

- Che a norma dell'art. 7-bis della L. 67/2000 e degli artt. 1-quater e. 16 della L. 3/2003, i trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 6 dicembre 1971 n.1034) nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

**IL SINDACO**  
Zorzi Roberto Albino

